

Regolamento relativo alla programmazione, da parte dei Dipartimenti, del fabbisogno del personale docente e tecnico-scientifico

“I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso”.

Art. 1 - Norme generali

Il presente regolamento è funzionale alla programmazione degli specifici fabbisogni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento di professori, ricercatori e personale tecnico-scientifico, al fine di perseguire gli obiettivi strategici di ciascun Dipartimento rispetto alle esigenze di qualità ed efficienza della ricerca, della didattica, dell'offerta formativa e della terza missione.

E' fatta salva una quota del turn over, pari al 20% dei punti organico assegnati annualmente, riservata al reclutamento di personale docente e tecnico-scientifico per esigenze d'interesse generale dell'Ateneo, sulla base delle proposte formulate dal Rettore, nell'ambito delle azioni individuate nel Piano Strategico di Ateneo. Le proposte del Rettore sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico.

Art. 2 - Piano di sviluppo dei Dipartimenti

Ogni tre anni, non oltre il 31 marzo, ciascun Dipartimento definisce un Piano di sviluppo da trasmettere al Rettore entro 30 giorni dalla relativa delibera di Dipartimento. La delibera si assume nelle forme di cui all'art. 34, comma 5, dello Statuto dell'Università di Foggia e secondo il modello di cui all'allegato A.

Il Piano di sviluppo deve:

- 1) descrivere analiticamente la compagine del personale docente, dei dottorandi, degli specializzandi, degli assegnisti e del personale tecnico-scientifico (quadro A);
- 2) esporre lo “stato dell'arte” del Dipartimento, con l'indicazione dei suoi punti di forza e di debolezza (quadro B);
- 3) descrivere gli obiettivi complessivi di sviluppo del Dipartimento in aderenza al Piano Strategico di Ateneo. Nello specifico, deve indicare gli obiettivi relativi a didattica, ricerca e alta formazione, terza missione, nonché gli obiettivi relativi all'offerta formativa e al rispetto dei requisiti di docenza evidenziando eventuali criticità in riferimento al rapporto tra ore di didattica programmata e numero di professori e ricercatori di ciascun SSD con particolare riferimento alle discipline di base e caratterizzanti (quadro C);
- 4) formulare, in relazione agli obiettivi di cui al quadro C, proposte di reclutamento del personale docente e tecnico-scientifico, con l'indicazione dei SSD interessati, della tipologia di qualifica da reclutare, dell'obiettivo specifico che si intende perseguire, della priorità (alta, media bassa) di reclutamento rispetto alla programmazione (quadro D).

Il Piano di sviluppo può riportare l'indicazione delle esigenze del Dipartimento in termini di realizzazione, potenziamento e manutenzione di infrastrutture didattiche e di ricerca (quadro E).

Art. 3 - Valutazione del Piano di sviluppo

Entro 60 giorni dall'invio del Piano di sviluppo al Rettore, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi strategici dell'Ateneo e del Dipartimento in materia di ricerca, didattica e terza missione, la congruità rispetto alle criticità individuate nell'offerta formativa del Dipartimento, la coerenza rispetto alle risorse assegnate al Dipartimento e potenzialmente disponibili nel triennio.

Il Consiglio di Amministrazione procede, alternativamente, ad approvare il Piano di sviluppo o a formulare un giudizio motivato di revisione totale o parziale. In quest'ultimo caso, invita il Dipartimento interessato a ridefinire, entro 60 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, il Piano di sviluppo nel rispetto delle motivazioni indicate, da sottoporre a valutazione nelle forme di cui al comma 1.

Art. 4 – Aggiornamento del Piano di sviluppo

Annualmente, con congrua motivazione, il Dipartimento può aggiornare il Piano di sviluppo secondo le procedure, le forme e i tempi indicati negli articoli precedenti.

Art. 5 - Istituzione dei posti di personale docente e tecnico-amministrativo

Dopo l'approvazione del Piano di sviluppo di cui all'art.3, ciascun Dipartimento, sulla base delle risorse assegnate e disponibili, formula le proposte di istituzione dei posti di personale docente e tecnico-scientifico da sottoporre al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze.

Art. 6 - Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo ufficiale di Ateneo. Non si applica alle risorse assegnate ai Dipartimenti in data antecedente a quella della sua entrata in vigore.

Ciascun Dipartimento definisce il primo Piano di sviluppo entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sull'Albo ufficiale di Ateneo. L'eventuale programmazione del fabbisogno del personale docente già deliberata dai Dipartimenti, con riferimento ai punti organico non ancora assegnati a valere sul turn over per l'anno 2018, può essere incorporata nel Piano di sviluppo di cui al presente regolamento (Quadro D1).

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento relativo ai criteri generali per la proposta di copertura, da parte dei Dipartimenti, di posti di professore di ruolo, che resta in vigore per le risorse assegnate ai Dipartimenti in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente Regolamento.